ACCORDO REGIONALE

FONDO NUOVE COMPETENZE 3 Competenze per le innovazioni




In data 3 febbraio 2025 presso la sede dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese






Confartigianato Imprese Piemonte Cna Piemonte Casartigiani Piemonte

e



MI

Premesso che



- le Parti, con il presente Accordo, convengono di realizzare uno specifico modello per l'intesa di rimodulazione dell'orario di lavoro in relazione all'attivazione dell'FNC3 "Competenze per l'innovazione" ai sensi dell'art. 88 del D.L 19 maggio 2020 n.34, convertito in Legge n.77/2020 e s.m.i. e ai sensi del Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2024;
- l'Avviso FNC3 (Decreto direttoriale 439 del 5 dicembre 2024) al paragrafo 5 definisce le modalità di condivisione dell'Accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro e al paragrafo 7.2 prevede che ogni intervento formativo sia articolato in un piano formativo o, eventualmente, più piani formativi qualora l'azienda abbia iscritto i propri lavoratori ad uno o più fondi paritetici interprofessionali che aderiscano a FNC3;
- obiettivo di FNC3 è quello di finanziare, secondo le modalità definite nell'Avviso "Programma nazionale Coesione Italia 2021-2027 Giovani donne e lavoro", i costi aziendali afferenti alle ore dedicate alla formazione continua, ivi compresi i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, previsti da specifici accordi collettivi di livello aziendale o territoriale finalizzati alla temporanea rimodulazione dell'orario di lavoro per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori di cui al paragrafo 3 dell'Avviso di cui sopra;









- P

1

stante

la reiterata volontà delle Parti di supportare la massima diffusione e realizzazione della formazione continua quale strumento utile all'acquisizione di ulteriori competenze professionali da parte dei lavoratori ed alla conseguente competitività delle imprese

si conviene che

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo

1) Destinatari

Delle disposizioni di cui al presente Accordo regionale possono avvalersi tutte le imprese prive di rappresentanza sindacale interna.

Pertanto, i destinatari del presente Accordo regionale sono le imprese che applicano integralmente i CCNL sottoscritti dalle Parti firmatarie del presente Accordo e le imprese aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie.

Tali soggetti devono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il progetto corredato dall'Accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro entro il 10 aprile 2025.

2) Commissione regionale Fondo Nuove Competenze

Presso l'Ebap è confermata la Commissione regionale Fondo Nuove Competenze con il compito di sottoscrivere un Verbale di conformità dell'Accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro proposto dai soggetti di cui al precedente punto 1) rispetto alle condizioni di fruibilità di cui alla normativa di settore.

Detta Commissione è composta dalle Parti firmatarie in ragione di n.1 rappresentante per ciascuna delle stesse e si intende regolarmente costituita se sono presenti entrambe le Parti.

3) Procedure operative

I Soggetti di cui al precedente punto 1) che intendano fruire degli effetti del presente Accordo regionale dovranno trasmettere all'indirizzo mail: ebap.piemonte@pec.it, all'attenzione della Commissione regionale Fondo Nuove Competenze l'allegato A (Accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro) debitamente compilato con i relativi allegati (allegato 1, allegato 2) e l'allegato B (Dichiarazione sostitutiva di certificazione). La stessa documentazione, a cura del Direttore Ebap, dovrà essere trasmessa tempestivamente al competente Ebap di bacino territoriale, il quale entro 10 giorni di calendario dalla data di ricezione dovrà trasmettere le osservazioni alla Commissione regionale Fondo Nuove Competenze.



















La Commissione Regionale, ricevute le osservazioni da parte del bacino territoriale, entro 2 giorni si riunirà per l'esame e l'eventuale sottoscrizione del Verbale di accordo.

All'esito positivo, la Commissione formalizza la propria valutazione di coerenza sottoscrivendo specifica dichiarazione, senza che da ciò derivi o possa comunque derivare alcuna responsabilità dall'ordinaria attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o di altri Enti di riferimento.

Il Soggetto interessato si farà parte diligente in ordine alla presentazione tramite il portale MyANPAL della domanda, secondo i termini e le modalità definiti dall'avviso FNC3.

4) Accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro

I Soggetti di cui al punto 1 dovranno redigere un "Accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro" – Allegato A) - articolato secondo le specifiche previste dalla citata normativa competente.

5) Decorrenza

Il presente Accordo ha effetto dalla data della sua sottoscrizione.

Resta facoltà delle Parti modificarne per iscritto contenuto ed operatività a fronte di eventuali modifiche normative che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo regionale.

6) Monitoraggio


Le Parti si impegnano a monitorare periodicamente gli effetti che la formazione e l'assunzione di nuove competenze, determineranno sugli assetti occupazionali del settore.

7) Clausola di salvaguardia

Per tutto ciò che non viene trattato dal presente Accordo regionale, le Parti firmatarie rimandano all'art. 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito nella L. 77/20 e modificato dall'art. 4 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104/20, così come convertito nella L. 126/20, al Decreto Interministeriale 10 ottobre 2024 ed all'Avviso del 5 dicembre 2024.

CONFARTIGIANATO

CASARTIGIANI













PIEMONTE

